

Misure di sostegno per i patti di collaborazione e condizioni operative

1. Agevolazioni procedurali

Di norma tutte le attività effettuate da soggetti della società civile per le proprie iniziative nello spazio urbano sono sottoposte a due obblighi: il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico (Cosap) e, a richiesta degli uffici, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a protezione dei beni comunali da rischi di manomissione. Le attività di qualunque natura, oggetto di un patto di collaborazione, sono esentate da questi obblighi, poiché co-prodotte dal Comune di Milano.

Ogni iniziativa deve essere sottoposta all'Ufficio Partecipazione munita di una scheda descrittiva e di una planimetria dell'area interessata anche non professionale, con l'esatta dislocazione degli arredi e delle suppellettili utilizzate per l'evento, almeno 15 giorni prima della data in cui essa si tiene. In relazione alla natura e articolazione dell'iniziativa, l'ufficio indirizza i promotori allo Sportello Unico Eventi, assistendoli nella compilazione del modulo per ottenere le previste autorizzazioni. E' cura dell'ufficio coordinare tutte le valutazioni interne in merito a sicurezza stradale, compatibilità con la mobilità locale ed eventuali interferenze con attività programmate da altri soggetti, nonché procurare ordinanze e pareri eventualmente necessari.

In generale gli uffici richiedono:

- Impianti di diffusione sonora: la certificazione della conformità CE delle caratteristiche tecniche, in ordine a sicurezza e emissione sonora;
- Arredi e suppellettili: la certificazione della conformità CE delle caratteristiche tecniche, la certificazione della stabilità e di corretto montaggio da parte di un tecnico abilitato;
- Vernici: certificazione di atossicità rilasciata dal produttore;
- Servizio di smaltimento rifiuti se necessario: pagamento della TARIG (tassa smaltimento rifiuti giornaliero);
- Pagamento oneri Siae se dovuti;
- Per le attività di spettacolo: presentazione della relazione asseverata prevista dal R.D. n. 635/1940, art. 141 Il comma, in ordine alla idoneità dei luoghi rispetto all'iniziativa programmata. Le attività di spettacolo poi sono oggetto di valutazione da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che può imporre condizioni specifiche.

Nel caso di attività sociali in parchi e giardini, è raccomandata particolare attenzione alla salvaguardia del verde effettuando le attività sulle zone pavimentate dell'area.

2. Assicurazione

Le associazioni che attivano iniziative oggetto di un patto di collaborazione di prammatica hanno un'assicurazione per la responsabilità civile dei loro membri; i membri di comitati e gruppi informali nonché i cittadini come singoli possono ottenere copertura assicurativa R.C. da parte del Comune grazie al programma comunale "Volontari energie per Milano", iscrivendosi al Registro dei cittadini attivi. L'iscrizione si perfeziona compilando il modulo reperibile nella sezione apposita di questo sito, ed inviandolo alla mail partecipazione@comune.milano.it assieme alla fotocopia fronte retro di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità. L'iscrizione dura 12 mesi.

3. Facilitazioni materiali

Il Comune di Milano fornisce in uso e consumo ai cittadini attivi materiali e strumenti, quali ad esempio: vernici nelle tinte autorizzate dal codice della strada, e dotazioni per la pittura; attrezzatura per giardinaggio anche di tipo professionale; stampa di materiale divulgativo; effettua in proprio attività di bonifica ambientale e ripristino a verde primordiale, con la conseguente manutenzione ordinaria/straordinaria; inoltre può effettuare forniture mirate a richiesta purchè di facile reperimento sul mercato e di moderato importo.

Per le attività di giardinaggio e cura del verde è disponibile la consulenza gratuita di Italia Nostra Bosco in città con la figura del “giardiniere condotto”.

4. Sovvenzionamento economico

Le attività oggetto di un patto di collaborazione non ricevono finanziamenti diretti dal Comune fatta salva l'autonomia dei Municipi nel conferire i contributi di loro competenza.

Qualunque soggetto civile può recare sostegno finanziario o materiale alle attività oggetto di un patto di collaborazione conferendo il suo sostegno direttamente ai promotori, in chiave di liberalità, senza scopo di lucro (neanche d'immagine) e senza spendita del nome. I sostenitori possono sottoscrivere il patto, e/o se desiderano, possono essere ricordati in loco con una comunicazione fisica di modeste dimensioni come forma di riconoscimento.

Le attività oggetto di un patto di collaborazione possono ricevere una sponsorizzazione da parte di soggetti terzi, attivando le ordinarie procedure amministrative e contrattuali, nell'ambito delle quali viene determinato il corrispettivo del ritorno d'immagine procurato dal blasone comunale.

Misure anticovid

Tutte le attività devono rispettare rigorosamente le disposizioni anticovid vigenti di volta in volta, in particolare quelle più stringenti concernenti lo spettacolo. La rassegna completa delle misure adottate è reperibile al seguente contatto:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure>

Protezione dei dati personali (privacy policy)

I dati personali comunicati al Comune di Milano per le attività amministrative inerenti i patti di collaborazione sono protetti dalle misure adottate dal Comune in generale a questo fine e in particolare da quelle descritte nella polizza di protezione dei dati personali allegata parte integrante ad ogni patto di collaborazione e reperibile in questo sito alla sezione “moduli”. Il cittadino ha facoltà di scegliere se permettere o vietare la presentazione delle proprie generalità (nome e cognome) nelle forme di comunicazione del Comune per la promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni.

I dati conferiti dai cittadini alle associazioni e ai gruppi informali che attivano patti di collaborazione sono soggetti alla responsabilità esclusiva dei soggetti che li raccolgono, i quali devono munirsi delle misure per la protezione dei dati personali prescritte dalla legge.

Schema di patto di collaborazione

Il patto di collaborazione non è un contratto, ma è redatto per iscritto e adotta la forma del contratto per quanto compatibile. Lo schema è adattabile al contenuto specifico di ogni patto, ma di norma è composto dalle parti seguenti:

- 1) Titolo;
- 2) Premesse, che contengono
 - a) La presentazione individuale dei soggetti promotori;
 - b) Le finalità generali perseguite dal patto;
 - c) Gli obiettivi perseguiti dal patto in relazione alle finalità dichiarate, anche nella loro articolazione temporale;
 - d) Gli atti e i provvedimenti presupposti, quali avvisi o bandi, ordinanze, pareri, o provvedimenti municipali;
- 3) Dispositivo, articolato quanto meno nella seguente rubrica:
 - Art. 1 – Richiamo alle premesse
 - Art.2 – Oggetto dell'accordo
 - Art. 3 – Modalità e tempi di esecuzione
 - Art. 4 – Attività e impegni dei sottoscrittori
 - Art. 5 –Durata dell'accordo e facoltà di rinnovo
 - Art. 6 – Polizze assicurative
 - Art. 7 – Privacy policy e sicurezza ambientale
 - Art. 8 – Variazione e/o risoluzione dell'accordo
 - Art. 9 – Monitoraggio
 - Art. 10 - Foro competente